

N. 1/2016 C.P. sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

nella procedura di sovraindebitamento (Piano del Consumatore) 1/2016 C.P. di **GHIGNOLI SIMONA**, nata Livorno il 11 maggio 1965, con O.C.C. d.ssa Paola Trusendi sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

In data 21 marzo 2016 presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e veniva nominata la dott ssa Paola Trusendi;

In data 11 aprile 2016 il ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi (poi integrata e modificata in data 17.5.2016 e in data 30.11.2016) che si sostanzia in:

- 1) **Messa a disposizione di tutto il patrimonio** costituito dalla proprietà del 50% dell'abitazione di via Costella 22 a Livorno, per il pagamento dell'istituto di credito Unicredit banca spa erogatrice del mutuo. Il piano prevede la continuazione della procedura esecutiva immobiliare 248/2012 del Tribunale di Livorno con nomina, quale liquidatore delle attività provenienti da tale vendita, del delegato alla vendita nominato in tale procedura, anche al fine di non rallentare i tempi della procedura e di non gravare sulla stessa di altre spese.
- 2) **Definizione del piano del consumatore** con pagamento totale delle imposte iscritte a ruolo ed aggi esattoriali e con esclusione di sanzioni ed interessi, l'86% circa del debito verso la società SGB spa, ed il pagamento integrale delle spese di procedura. Tenuto conto delle entrate della sig.ra Ghignoli costituite dallo stipendio di lavoro dipendente, il pagamento avverrà in forma rateale così distribuita: per i primi 12 mesi dall'omologa la rata di euro 200,30 sarà imputata quanto ad euro 140,30 alle spese di procedura ed euro 60 al debito verso la SGB spa; nei successivi 120 mesi la rata da 203,53 euro sarà imputata quanto a 140 euro alla società SGB spa ed euro 63,53 al debito verso Equitalia spa; successivamente la rata da 200 euro sarà imputata totalmente al debito verso la SGB spa.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

Il ricorrente può essere definito "consumatore", ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati



delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.

Non svolgendo attività di impresa, il debitore non ha depositato le scritture contabili.

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 336.970,61;
- il nucleo familiare del ricorrente è formato da: Ghignoli Simona; Pinucci Massimo (coniuge) nato a Livorno il 08.12.1951, Pinucci Carolina (figlia) nata Livorno il 15.03.1994, dipendente in part-time di azienda privata in Livorno, Pinucci Iacopo (figlio) nato a Livorno il 27.7.2001, studente.
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 1.501,50.
- lo stipendio medio mensile su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 2.000,00 circa.

È stata altresì allegata è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia che di volta in volta si sono presentate anche in parte per fattori eccezionali;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il piano del consumatore presentato è conveniente non solo per il risparmio sia temporale che economico, che i creditori hanno rispetto alle azioni legali per la riscossione dei crediti ma anche perché il patrimonio immobiliare della sig.ra Ghignoli è già oggetto di procedura esecutiva, che rimane in essere, e la richiedente non possiede altri beni da liquidare.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.



La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Contestava la convenienza della proposta la ESSEGIBI Service s.p.a., che rilevava che si era resa cessionaria del credito di Cassa di Risparmio di Volterra pari a circa € 50.000, che la Ghignoli non aveva mai pagato neppure in parte.

Deduceva che il piano non era conveniente per tale società, che aveva già ottenuto, a seguito di procedura di pignoramento presso terzi, l'assegnazione della somma che il terzo creditore stava già erogando.

Deduceva, poi, che più volte la Ghignoli aveva avanzato proposte transattive cui non aveva dato seguito, il che dimostrerebbe l'intento dilatorio della procedura e l'inesistenza delle condizioni di meritevolezza richieste dalla l. 3/2012.

Replicava l'OCC che le obbligazioni erano state assunte dal marito della Ghignoli, di cui la ricorrente era mera garante e che mai la stessa aveva trattato con i creditori; ancora, che il piano proposto non era certo peggiore dell'alternativa liquidatoria, tenuto conto che non è posta in discussione l'esecuzione immobiliare iniziata da Unicredit, creditore ipotecario e che, al termine di essa, il nucleo familiare della Ghignoli dovrà spostarsi in abitazione in locazione, con ulteriore esborso di spesa, che graverà, inevitabilmente, sullo stipendio della Ghignoli pignorato.

Ritiene il giudicante che, a fronte della documentazione che dimostra che la Ghignoli ha contratto le obbligazioni al fine di garantire i debiti del marito e, in particolare, della società del marito, nonché a fronte della relazione dell'o.c.c., deve escludersi che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In ogni caso, a seguito della sollecitazione della Essegibi, la Ghignoli riformulava la proposta nei termini sopra descritti e l'opponente si dichiarava remissiva all'omologazione, ritirando l'opposizione.

L'organismo di composizione della crisi ha previsto, nella propria relazione, a garanzia dell'esatto adempimento del piano, la comunicazione dell'omologa al datore di lavoro della sig.ra Ghignoli Simona, affinché gli stipendi, ed ogni altra somma gli stessi dovessero pagare a suo favore, siano obbligatoriamente convogliati presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).



Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

il Piano del Consumatore così come predisposto da Ghignoli Simona con l'assistenza dell'O.C.C. D.ssa Paola Trusendi.

DISPONE

- 1) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore, le azioni individuali dei creditori che ad oggi risultano essere intraprese da: SGB Service spa (pignoramento dello stipendio) e che, qualora la società SGB spa abbia incassato somme provenienti dal pignoramento del quinto dello stipendio della sig.ra Ghignoli, avvenuto nel mese di aprile 2016, le stesse siano scomutate dal debito di euro 48.511,00 previsto nell'allegato tecnico, riducendo di conseguenza il debito iscritto nel Piano e di conseguenza la durata del piano di ammortamento del debito.
- 2) così come previsto dall'art 13 comma 1 della legge 3/2012 comma 1 (*Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsti dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'art 28 del Regio Decreto 16.3.1942 n° 267*) nomina liquidatore per le attività derivanti dalla vendita forzata dell'immobile il professionista delegato nella procedura di esecuzione immobiliare 248/2012;
- 3) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali datori di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive, e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente che verrà indicato dall'OCC;
- 5) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro riguardo alla inibizione di Ghignoli Simona a richiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
- 6) A cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare in primis al professionista incaricato dal Tri-



bunale ex art 15 comma 9 l 3/2012 e comunque da accreditarsi su conto corrente bancario indicato dall'OCC;

- 7) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 8) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul sito internet del Tribunale di Livorno;
- 9) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 10) liquida in € 1.380,00 oltre accessori il compenso dell'organismo di composizione della crisi.

Si comunichi.

Livorno, 30 novembre 2016

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

